

Avv. M. ROSSANA FADDA

Tel. 079235046- Fax 0799332101  
Via Cavour n°48 - 07100 SASSARI  
Via Martiri d'Ungheria n°15 OTTANA

PEC: avv.m.rossanafadda@missiva.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE

del ricorso n°360/2022 proposto nanti il Tribunale Amministrativo per la Sardegna

nell'interesse

della signora FADDA DOMENICA, nata a Oristano in data 11.5.1970, codice fiscale FDDNC70E51G113P, residente a Cagliari in piazza Virchow n°1, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rossana Fadda del Foro di Sassari (FDDMRS64M51B354V; recapiti cui effettuare le comunicazioni: indirizzo PEC avv.m.rossanafadda@missiva.it) che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla versione cartacea del presente atto, del quale deve intendersi far parte integrante, e a ogni effetto elettivamente domiciliata a Roma, in via Paola Falconieri n°100, presso e nello studio dell'Avv. Paola Fiecchi,

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante, codice fiscale 80011080928, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n°12

e nei confronti della controinteressata

Signora Prof.ssa MANCA DALILA, nata a Cagliari l'11.8.1990, codice fiscale (OMISSIS), attualmente in organico quale insegnante della lingua inglese presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Marconi-Lussu" in San Gavino Monreale, via Nicolò Tommaseo n.3/5 attualmente residente in (OMISSIS)

avverso e per l'annullamento previa sospensiva

del provvedimento di non ammissione alla prova orale nel *"Concorso Ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola*

*secondaria di primo e secondo grado” di cui al D.D. n.449/2020 modificato con D.D. n.5/2022, reso in data 16 marzo 2022 in esito alla prova scritta prevista per la classe di concorso AB24 mediante elaborazione delle risposte ai quiz contenuti nella scheda “Prova AB24 FDDNC70E51G113P”, e perciò il provvedimento di attribuzione del punteggio insufficiente di 66/100 unitamente a ogni atto connesso, antecedente, presupposto, conseguente e successivo anche non noto.*

Nonché

in ragione del successivo ricorso per motivi aggiunti al ricorso n°360/2022

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante, codice fiscale 80011080928, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n°12

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA - AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO DI CAGLIARI, in persona del legale rappresentante, codice fiscale 80012550929, con sede in via GIUDICE Guglielmo 46-48 a Cagliari

e nei confronti della contro interessata

Signora Prof.ssa MANCA DALILA, nata a Cagliari l'11.8.1990, codice fiscale MNCDLL90M51B354Q, attualmente in organico quale insegnante della lingua inglese presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Marconi-Lussu” in San Gavino Monreale, via Nicolò Tommaseo n.3/5, attualmente residente in Mogoro, piazza del Popolo n.27

Per l'annullamento

del provvedimento pubblicato sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna in data 1 giugno 2022 (Registro Ufficiale.U.0012250.01-06.2020) contenente l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale per la classe di concorso AB24 nel Concorso Ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado” di cui al D.D. n.449/2020 modificato con D.D.

n.5/2022, e di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi ove lesivi per la ricorrente, per i medesimi motivi dei quali al ricorso introduttivo

#### PREMESSA

1) L'odierna ricorrente in riassunzione, con il ministero del sottoscritto avvocato, depositava in data 4.6.2022, presso il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, il ricorso notificato al Ministero dell'Istruzione in data 18/19 maggio 2022, al quale sarebbe stato assegnato il n°360/2022 di ruolo.

2) Il ricorso veniva altresì notificato alla Prof.ssa Dalila Manca, potenziale controinteressata, ma la notifica non andava a buon fine.

3) In data 12 luglio 2022 la ricorrente notificava regolarmente al Ministero resistente e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ambito territoriale scolastico di Cagliari, nonché alla controinteressata Prof.ssa Dalila Manca, il ricorso per motivi aggiunti poi depositato presso il Tribunale adito il 20.7.2022, per l'annullamento dell'elenco non graduato dei candidati al Concorso per il quale si procede, candidati che hanno superato la prova orale nel frattempo tenutasi, ciò per i medesimi motivi d'impugnazione del provvedimento principale.

4) Costituitosi in giudizio in previsione della nel frattempo fissata udienza cautelare del 21 luglio 2022, il Ministero resistente eccepiva l'incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

5) Con provvedimento pubblicato in data 26 luglio 2022, all'esito dell'udienza del 21 luglio 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tar del Lazio Sede di Roma.

**6) Nel frattempo, in data 22 luglio 2022, il Ministero dell'Istruzione ha rettificato il punteggio assegnato alla ricorrente nella prova orale, riconoscendole n°2 punti aggiuntivi e così portando la valutazione complessiva da n°66/100 a n°68/100, ciò in ragione delle rettifiche in via di autotutela dei quesiti ritenuti errati nella prova scritta del turno 1 cui ha partecipato la ricorrente.**

Si precisa, tuttavia, che allo stato non si hanno certezze su quale possa essere il quesito dall'esito rettificato, tra quelli sottoposti ai candidati nel turno 1 della prova scritta concorsuale: a oggi non è stato assunto alcun atto formale se non l'aggiornamento del punteggio nella sezione del sito del Ministero riservata alla Dott.ssa Fadda, senza alcuna specificazione dei motivi della rettifica. Voci informali indicano come possibile oggetto di rettifica proprio uno tra i quesiti impugnati dalla ricorrente e precisamente il quesito n°12 (BICS e CALPS), circostanza tuttavia da verificare al momento della comunicazione dell'atteso provvedimento.

Tanto premesso,

la ricorrente come sopra generalizzata, rappresentata e domiciliata,

#### RICORRE IN RIASSUNZIONE

all'Onorevole Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma rinnovando ogni motivo di doglianza e perciò richiamando il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti nel loro seguente, letterale tenore espositivo e di rilievo dei vizi del provvedimento impugnato in via principale, con ogni conseguenza sull'atto successivo endoprocedimentale:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SARDEGNA

Ricorso nell'interesse

della signora FADDA DOMENICA, nata a Oristano in data 11.5.1970, codice fiscale FDDNC70E51G113P, residente a Cagliari in piazza Virchow n°1, ai fini del presente atto elettivamente domiciliata a Sassari, in via Cavour n°48, presso e nello studio dell'Avv. Maria Rossana Fadda (FDDMRS64M51B354V; recapiti cui effettuare le comunicazioni: indirizzo PEC avv.m.rossanafadda@missiva.it) che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla versione cartacea del presente atto, del quale deve intendersi far parte integrante,

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante, codice fiscale 80011080928, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con sede in via Dante n°23

e nei confronti della controinteressata

Signora Prof.ssa MANCA DALILA, nata a Cagliari l'11.8.1990, codice fiscale MNCDLL90M51B354Q, attualmente in organico quale insegnante della lingua inglese presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Marconi-Lussu" in San Gavino Monreale, via Nicolò Tommaseo n.3/5

avverso

il provvedimento di non ammissione alla prova orale nel *"Concorso Ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado"* di cui al D.D. n.449/2020 modificato con D.D. n.5/2022, reso in data 16 marzo 2022 in esito alla prova scritta prevista per la classe di concorso AB24 mediante elaborazione delle risposte ai quiz contenuti nella scheda "Prova AB24 FDDNC70E51G113P", e perciò il provvedimento di attribuzione del punteggio insufficiente di 66/100 unitamente a ogni atto connesso, antecedente, presupposto, conseguente e successivo anche non noto.

Premessa

1) La signora Domenica Fadda è una docente non di ruolo attualmente iscritta alla Graduatoria Scolastica Provinciale della provincia di Cagliari per le supplenze di II fascia per il biennio d'insegnamento 2020/2021 - 2021/2022 pubblicata in data 15.9.2020 dall'v v Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari con provvedimento n°AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0011759 – 15-09-2020, per il conferimento delle supplenze relative all'insegnamento, tra le altre, della classe di concorso AB24.

2) La stessa ha partecipato al *"Concorso Ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo*

*grado” di cui al D.D. n.449/2020 modificato con D.D. n.5/2022 (All. A), svolgendo in data 16 marzo 2022 la prova scritta prevista per la predetta classe di concorso.*

3) All'esito di tale prova, la candidata non è stata ammessa a quella orale prevista come fase successiva, avendo riportato un punteggio pari a 66/100 quando sarebbe stato necessario conseguire uno minimo pari a 70/100, come previsto dal D.D. n.449/2020 modificato con D.D. n.5/2022.

4) La lettura della scheda PDF di verifica del test (All.1) che riproduce domande e risposte della prova, evidenzia come la candidata avrebbe risposto in maniera non corretta alle domande corrispondenti ai nn. 3, 7, 12 e 20, con la conseguenza che per ciascuna di esse non ha riportato alcun punteggio, mentre nel caso di risposta esatta avrebbe riportato n°2 punti per ciascuna di esse e perciò un punteggio complessivo di 74/100.

5) La disamina delle domande e delle risposte proposte dal Ministero come corrette, consente, tuttavia, di pervenire a ben altro risultato rispetto a quello, di segno negativo, conseguito dalla candidata.

Si precisa che ogni frase resa in lingua inglese nel testo dell'elaborato d'esame e nelle fonti che di seguito si citeranno a suffragio degli assunti della ricorrente, vengono resi anche in lingua italiana e sono state oggetto di traduzione certificata che si produce (All.2)

Ciò premesso

la ricorrente impugna il provvedimento di non ammissione alla prova orale nel *“Concorso Ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado” di cui al D.D. n.449/2020 modificato con D.D. n.5/2022*, reso in data 16 marzo 2022 in esito alla prova scritta prevista per la classe di concorso AB24 mediante elaborazione delle risposte ai quiz contenuti nella scheda *“Prova AB24 FDDNC70E51G113P”* e perciò il provvedimento di attribuzione del punteggio insufficiente di 66/100, unitamente a ogni atto connesso, antecedente, presupposto, conseguente e successivo, per i seguenti

## MOTIVI IN FATTO e IN DIRITTO

- 1 -

**Violazione di legge; violazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97, comma 2 della Costituzione. Violazione delle norme contenute nel D.D. n.449/2020 modificato con D.D. n.5/2021, art. 7 n°3. Eccesso di potere sotto il profilo della falsità ed erroneità dei presupposti di fatto; travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Manifesta irragionevolezza ed illogicità dell'azione amministrativa. Violazione dei precetti di logica. Ingiustizia manifesta**

Deve ritenersi che l'azione amministrativa concretatasi nella non ammissione della ricorrente alla prova orale sia viziata e certamente illegittima.

**1-a)** Lo è, senz'altro e come appresso si vedrà, con riferimento alle risposte alle domande nn. 3 – 7 – 20 del compito scritto, tutte caratterizzate dal fatto che a ognuna di tali domande possono attacharsi più risposte e non solo quella che il Ministero, in palese violazione delle norme contenute nel D.D. n.449/2020 modificato con D.D. n.5/2022, ha ritenuto corretta per ciascuna di esse.

A norma dell'art .7 n°3 del predetto decreto, *“La prova e' costituita da 60 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta...”*

Come si è rilevato, tuttavia, tutti i quesiti testé menzionati, lungi dall'essere improntati al criterio della “risposta chiusa”, si prestano a diverse risposte tra quelle sottoposte ai candidati.

Infatti, per le domande nn. 3, 7 e 20, le varie fonti indicate inducono a ritenere che siano corrette sia la risposta “ministeriale”, che quella indicata dalla candidata, così come di seguito si rappresenta.

### **A) CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA N°3 “FLIPGRID È’...” DEL COMPITO DELLA CANDIDATA.**

La domanda, formulata in lingua italiana, è contenuta alla pag. 3 dell'elaborato “Prova AB24 FDDDN70E51G1”(All.1) ed così rappresentata graficamente:

### DOMANDA 3

Flipgrid è...

*a	una piattaforma didattica di video-discussione	
b	una piattaforma elearning per la condivisione di attività multimediali	X
c	un'applicazione di editing audio	
d	un'applicazione che permette la trasmissione sincrona in diretta per un'attività di webradio	

**Punteggio: 0,00**

La risposta ritenuta corretta dal Ministero dell'Istruzione [segnalata al momento della valutazione - come ogni altra risposta indicata come esatta dal Ministero - dal simbolo \* (asterisco)] è quella corrispondente alla **lettera \*a**: “una piattaforma didattica di video-discussione”.

La candidata ha invece barrato la risposta corrispondente alla **lettera b** (segnalata al momento della verifica con il simbolo X): “una piattaforma elearning per la condivisione di attività multimediali”.

Il punteggio indicato, naturalmente è pari a 0,00.

Ebbene, deve ritenersi che, lungi dall'aver errato, la candidata abbia fornito una corretta definizione della piattaforma *Flipgrid*.

Invero, entrambe le risposte sono esatte: precisamente, la risposta della candidata ha una portata più ampia, tale da ricomprendere quella prescelta dall'Amministrazione come esatta.

È, infatti, certo, che *Flipgrid* sia, come da definizione corretta per il Ministero, una piattaforma didattica di video-discussione.

Ma è anche vero che la risposta fornita dalla candidata è altrettanto corretta e, semplicemente, più ampia: *Flipgrid* è, in effetti e nel contempo, **una piattaforma di elearning nella quale è**



**possibile condividere attività multimediali**, alla luce dei seguenti riscontri:

**a)** E' la stessa piattaforma *Flipgrid* che si autodefinisce *"Fornitori di e-learning"*, come rappresentato nello *screen shot* che si produce (All.3).

**b)** La definizione di *e-learning*, secondo quanto verificabile nell'Enciclopedia Treccani – che si ritiene essere fonte notoriamente qualificata - è la seguente, nelle due accezioni ivi indicate:

**b-1)** *"Forma di insegnamento/apprendimento tra soggetti remoti all'interno di classi virtuali, tramite la rete."*

**b-2)** *"Nella tecnologia dell'informazione, complesso di mezzi tecnologici messo a disposizione degli utenti per la distribuzione di contenuti didattici multimediali. L'e-l. si distingue da altri processi di formazione [...] a distanza perché basato su una piattaforma tecnologica, cioè su un sistema informatico che gestisce la distribuzione e la fruizione dei contenuti formativi."*

<https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/e-learning/>

**c)** Nella piattaforma *Flipgrid*:

**c-1)** *"Gli argomenti possono includere una descrizione, video, GIF, immagini e link"*  
<https://education.microsoft.com/it-it/course/45068800/0>

**c-2)** *"The teacher can do so by recording his own video explanation and/or by posting existing multi-media resources about the topic – such as images, videos from YouTube, and even content from Giphy."*

(*"L'insegnante può farlo registrando la propria spiegazione video e/ o pubblicando file multimediali già esistenti sull'argomento - come immagini, video da YouTube e persino contenuti da Giphy."*)

<https://sites.google.com/site/trendingelearningtools/verse>

**c-3)** *"Gli argomenti possono fare riferimento a un testo o includere una risorsa come un'immagine, un video, una Giphy animata, un emoji o un allegato."*

<https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2021/04/15/dare-voce-ai-ragazzi-con-flipgrid-e-padlet/#:~:text=Come%20funziona,visualizzate%20in%20una%20griglia%20piastrellata.>

**c-4)** *"Gli insegnanti possono pubblicare qualunque tipo di risorsa presentando un argomento o*

condividendo domande, a cui, successivamente, gli allievi della classe potranno rispondere con brevi video di propria produzione”

<https://aretepiattaforma.it/news/223/Flipgrid-la-piattaforma-didattica-per-docenti-e-studenti-dove-creare-interessanti-discussioni-con-interventi-video-di-breve-durata-prodotti-dagli-allievi>

**c-5)** “... video che spiegano il loro lavoro, dimostrando un'abilità recentemente appresa, o riflettendo su un'esperienza in classe. L'insegnante può condividere il link al tema di uno studente con rispettivi i genitori o tutori in modo che possano vedere il lavoro del figlio durante tutto l'anno. Dal momento che i temi possono essere disponibili anche agli studenti della classe, questi possono vedere il lavoro dei loro compagni di classe.

Aggiunta di annotazioni: Quando gli studenti registrano un video, hanno la possibilità di scrivere direttamente sul video, e possono aggiungere delle note con testo aggiuntivo. Per gli studenti di matematica che hanno a che fare con la risoluzione di problemi, o gli studenti di chimica che imparano a bilanciare le equazioni chimiche, questa funzione è un ottimo modo per far vedere i ragionamenti fatti.

6. Costruire un mixtape: Il mixtape è un modo per curare in un unico spazio i video derivanti da qualsiasi tema o griglia. Un insegnante può selezionare il video di qualunque studente e aggiungerlo al mixtape, che può essere condiviso con l'intera classe. Raccogliere i ricordi di tutto l'anno è un ottimo modo per sfruttare la funzione: Come l'anno” <https://www.edutopia.org/article/9-new-ways-use-flipgrid-classroom>

**c-6)** Ma come funziona Flipgrid?

“... Il processo è abbastanza semplice per configurare e iniziare a utilizzare Flipgrid. L'insegnante può semplicemente andare su Flipgrid per iscriversi utilizzando un account Microsoft o Google. Poi è il momento di creare il tuo primo Tema. Selezionare "Aggiungi un Tema." Dagli un titolo e poi puoi pubblicare direttamente lì un video, come una clip di YouTube. Facoltativamente, si può aggiungere un "Prompt", si tratta di un testo per descrivere ciò che sta succedendo e ciò che si desidera ottenere come risposta. Una volta fatto questo, si inseriscono le e-mail di quegli studenti che si desidera coinvolgere con l'aggiunta di un nome utente dello studente se non si utilizza e-mail. Questo procedimento può essere configurato aggiungendo uno studente e inviando loro il link e il codice richiesti. Aggiungi una password opzionale, se necessaria.

Seleziona "Crea Tema" e poi ti verrà dato un link da poter condividere con la possibilità di copiare e di scegliere rapidamente quale piattaforma si desidera condividere automaticamente, comprese Google Classroom, Microsoft Teams, e così via.

Gli studenti possono quindi accedere e utilizzare il “myjoincode” [il mio codice di accesso] per accedere direttamente al Tema per guardare il video e pubblicare la loro risposta. La risposta al

video viene quindi visualizzata nella pagina che appare sotto al “Topic Prompt” originale [Testo aggiuntivo del Tema]. Questi possono essere commentati da altri studenti, utilizzando il testo, ma i permessi possono essere impostati e controllati dall'insegnante nel modo ritenuto opportuno.

Flipgrid offre attualmente più di 25.000 lezioni e attività, e più di 35.000 argomenti, aiutandoti a creare nuovi Temi o ad utilizzare quelli esistenti in modo rapido e semplice.”

<https://www.techlearning.com/how-to/what-is-flipgrid-and-how-does-it-work-for-teachers-and-students>

Quanto precede consente, effettivamente, di ritenere che la risposta “b” “una piattaforma elearning per la condivisione di attività multimediali” data dalla candidata alla domanda 3, sia corretta, al pari di quella ritenuta come unica valida dal Ministero.

## **B) CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA 7 DEL COMPITO ASSEGNATO ALLA CANDIDATA.**

### **DOMANDA 7**

Choose the option that best completes the statement below

In *Task-based learning (TBL)*

*a	learners are engaged in real-world activities that reflect processes of language use in real communication	
b	the outcome of a task is used by learners for self-assessment	
c	task accomplishment by learners involves the strategic activation of linguistic competences	X
d	learners are only required to show their learning as they do in exercises	

Punteggio: 0,00

Traduzione

### **DOMANDA 7**

Scegliere l'opzione che meglio completa la dichiarazione qui sotto In *Task-based learning (TBL)*

[Apprendimento basato sui compiti]

<input checked="" type="radio"/>	gli studenti sono impegnati in attività reali che riflettono i processi di utilizzo della lingua nella comunicazione reale	
<input type="radio"/>	il risultato di un compito viene utilizzato dagli studenti per l'autovalutazione	
<input type="radio"/>	la realizzazione del compito da parte degli studenti comporta l'attivazione strategica delle competenze linguistiche	X
<input type="radio"/>	gli studenti sono tenuti solo a mostrare il loro apprendimento negli esercizi	

Punteggio: 0,00

Occorre premettere che il *Task-based learning* (Apprendimento basato sui compiti) o TBL è un approccio all'apprendimento delle lingue, nel quale vengono assegnati agli studenti dei compiti interattivi da completare (definizione tratta dalla pagina del *British Council* di cui al sottostante *link*, che la fornisce sia nella versione inglese che in quella italiana). Un esempio fornito dalla stessa fonte, è il seguente: *“Gli studenti pianificano un itinerario per un ospite che viene a stare con il loro insegnante. Ricercano luoghi da visitare e orari. Preparano un programma scritto e una breve guida. Una volta completato il compito, discutono con l'insegnante alcune delle lingue che sono state importanti.”*

<https://www.teachingenglish.org.uk/article/tbl#:~:text=Task%2Dbased%20learning%20is%20an,to%20stay%20with%20their%20teacher>

---

La domanda n°7 posta alla candidata al concorso “Scegliere l'opzione che meglio completa la dichiarazione qui sotto”, prevede che venga indicata, scegliendo tra le quattro risposte disponibili, quella che meglio descriva cosa accade in seno al metodo di “*apprendimento basato sui compiti*”.

E la risposta corretta individuata dal Ministero si è rivelata essere quella alla lettera “a” e cioè “*gli studenti sono impegnati in attività legate al mondo reale che riflettono processi dell'uso del linguaggio nella comunicazione reale*”.

La candidata, invece, ha barrato la risposta “c”, cioè *“il completamento del compito da parte degli studenti coinvolge l’attivazione strategica delle competenze linguistiche”*.

**B-1)** Senza nulla voler togliere alla risposta prescelta come corretta dal Ministero, deve rilevarsi che anche la risposta della candidata si attaglia perfettamente al caso.

A suffragare tale assunto della ricorrente, soccorre il cosiddetto CEFR [*Common European Framework of Reference for Languages* (in italiano QCER Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue), l’ultima edizione del quale risale al 2020, che espressamente *“aggiorna l’edizione del 2001 senza modificarne il quadro concettuale che rimane valido”*, come risulta dal frontespizio dell’edizione

qui

sotto

rappresentato

**COMMON EUROPEAN  
FRAMEWORK  
OF REFERENCE  
FOR LANGUAGES:  
LEARNING, TEACHING, ASSESSMENT**  
Companion volume

**QUADRO COMUNE EUROPEO  
DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE:  
APPRENDIMENTO,  
INSEGNAMENTO,  
VALUTAZIONE**  
Volume complementare

This publication updates the CEFR 2001,  
the conceptual framework of which remains valid.  
[www.coe.int/lang-cefr](http://www.coe.int/lang-cefr)

Questa pubblicazione aggiorna il QCER 2001  
senza modificarne il quadro concettuale che rimane valido.  
[www.coe.int/lang-cefr](http://www.coe.int/lang-cefr)

Val la pena osservare che il CEFR è certamente testo di riferimento del Ministero procedente, considerato che è tra gli strumenti indicati (a onor del vero: l’unico) nei Quadri di riferimento per la specifica classe di concorso (All. 4) e che lo stesso vi ha attinto espressamente per trovare risposta ai quesiti nn. 2 – 6 – 8 – 9 – 15 – 16 – 19 – 26 – 27 – 29 – 30 – 37 – 39 - 45 e 47 della prova in questione (All. 1).

Si precisa che si versa in atti la traduzione dei testi integrali e dei brani del CEFR su citati (All.2 e 5).

**B-2)** La lettura delle pubblicazioni del CEFR 2001 e 2020 [che si producono entrambe in versione integrale nella lingua inglese ufficiale; l'edizione 2020 in versione integrale anche in lingua italiana, mentre l'edizione integrale 2001 è prodotta in lingua inglese e alcuni brani della stessa in lingua italiana come da separata traduzione (All. 2, 5 e 6)] consente di appurare che il CEFR 2020 non fornisce la definizione di TBL (*task based learning*), né come acronimo, né nella sua definizione estesa.

Tuttavia, proprio il CEFR 2020 al paragrafo 2.4 afferma

Thus, in performing tasks, competences and strategies are mobilised in the performance and in turn further developed through that experience. In an "action-oriented approach", which translates the CEFR descriptive scheme into practice, some collaborative tasks in the language classroom are therefore essential. This is why the CEFR 2001 includes a chapter on tasks. **CEFR 2001 Chapter 7 discusses real-life tasks and pedagogic tasks, possibilities for compromise between the two, factors that make tasks simple or complex from a language point of view, conditions and constraints.** The precise form that tasks in the classroom may take, and the dominance that they should have in the programme, is for users of the CEFR to decide. CEFR 2001 Chapter 6 surveys language teaching methodologies, pointing out that different approaches may be appropriate for different contexts. **As a matter of fact, the CEFR scheme is highly compatible with several recent approaches to second language learning, including the task-based approach,** the ecological approach and in general all approaches informed

cioè, come nella versione italiana del documento, sempre alla pag. 32:

"Competenze e strategie vengono dunque mobilitate nella realizzazione dei compiti e a loro volta si perfezionano attraverso questa esperienza. In un "approccio orientato all'azione" che traduce, in pratica, lo schema descrittivo del QCER, è essenziale che, nella classe di lingua, siano proposti compiti collaborativi. È il motivo per cui il QCER 2001 include un capitolo sui compiti. **Il capitolo 7 affronta la questione dei compiti "di realtà" e dei compiti "pedagogici", le possibilità di compromesso tra i due tipi, i fattori che rendono i compiti più semplici o complessi da un punto di vista linguistico, le condizioni, i vincoli. Spetta agli utilizzatori del QCER decidere quali forme devono avere i compiti da svolgere in classe e quale importanza assegnare loro nell'ambito del programma. Il capitolo 6 esamina le metodologie di insegnamento della lingua e mostra perché approcci diversi possono essere appropriati a differenti contesti. In effetti, lo schema QCER è del tutto compatibile con diversi approcci all'apprendimento della seconda lingua, compresi l'approccio basato sulle attività,** l'approccio ecologico e in generale tutti gli approcci che si ispirano alla teoria socio-culturale e a quella socio-costruttivista.

Di tutta evidenza, il testo di riferimento del Ministero riconosce che quanto vi si prevede è valido anche per il *task based approach* e cioè proprio il *task based learning* o TBL oggetto della domanda n°7.

Non deve trarre in inganno, al proposito, la circostanza che il CEFR adoperi l'espressione *Task based approach* in luogo di *Task based learning*, giacché l'apprendimento basato sui compiti (cfr traduzione della domanda n°7) è altrimenti detto "approccio basato sulle attività", sicché il concetto è il medesimo.

Né rileva il fatto che il termine “*task*” sia talora tradotto con la parola “compito”, talora con il vocabolo “attività”, trattandosi sostanzialmente di sinonimi, come risulta al seguente link <https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/task> e in ogni altro dizionario reperibili su internet.

Di più, si fa presente che il concetto di compito era, negli anni '70 e '80, noto come "attività comunicativa": secondo quanto esposto al paragrafo 3, pag. 202 della pubblicazione “*EL.LE Educazione Linguistica Language Education*” Vol.6 – Num. 2 Edizioni Ca’ Foscari, “L’approccio orientato all’azione e il compito”, **tra le definizioni di “compito”** compare quella di Peter Skehan che ne parla come di “***un’attività che ha come priorità il significato, in cui si fa un uso della lingua simile a quello che se ne farebbe nella vita reale e che viene valutata in base al conseguimento di un risultato***”. [https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/journals/elle/2017/2numero-monografico/iss-6-2-2017\\_g57SDvs.pdf](https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/journals/elle/2017/2numero-monografico/iss-6-2-2017_g57SDvs.pdf)

**B-3)** Tornando ai contenuti delle due edizioni del CEFR, visto il richiamo al capitolo 7 del CEFR 2001 che, come detto, affronta il tema dei “compiti” (*tasks*) e della loro realizzazione, deve evidenziarsi che proprio in tale sezione del documento compare la frase “*task accomplishment by learners involves the strategic activation of linguistic competences*” (la realizzazione del compito da parte degli studenti comporta l’attivazione strategica delle competenze linguistiche), cioè sostanzialmente la medesima risposta della candidata alla domanda 7 della prova scritta.

Questo il capitolo del CEFR 2001 che, alla pag. 157, riporta la frase in questione

## **7 Tasks and their role in language teaching**

### **7.1 Task description**

Tasks are a feature of everyday life in the personal, public, educational or occupational domains. Task accomplishment by an individual involves the strategic activation of specific competences in order to carry out a set of purposeful actions in a particular domain with a clearly defined goal and a specific outcome (see section 4.1). Tasks can be extremely varied in nature, and may involve language activities to a greater or lesser extent, for example: creative (painting, story writing), skills based (repairing or assembling something), problem solving (jigsaw, crossword), routine transactions, interpreting a role in a play, taking part in a discussion, giving a presentation, planning a course of action, reading and replying to (an e-mail) message, etc. A task may be quite simple or extremely complex (e.g. studying a number of related diagrams and instructions and

---

Si produce (All. 7) la relativa traduzione.

Stando così le cose, è proprio l'unico testo cui esplicitamente fa riferimento il Ministero (il CEFR), che consente di definire corretta anche la risposta fornita alla domanda n°3 dalla candidata, giacché appare indubitabile che "la realizzazione del compito da parte degli studenti comporta l'attivazione strategica delle competenze linguistiche" di cui alla risposta "c" della ricorrente alla domanda n°7 coincida con quanto contenuto nel CEFR.

È, infatti, solo apparente la non esatta identità tra la definizione contenuta al paragrafo 7.1 del CEFR 2001 e la risposta "c" barrata dalla candidata, trattandosi di una differenza terminologica irrilevante: nel quesito n°7, la parola "*individual*" [individuo] è sostituita da "*learners*" [studenti], mentre le parole "*specific competences*" sono sostituite da "*linguistic competences*", circostanza che non modifica il senso della frase che, è da ritenersi, resta sostanzialmente identica.

Di tutta evidenza, la sostituzione dei termini rende semmai la risposta (formulata dal Ministero, seppure annoverata tra quelle ritenute non corrette) più specifica e più aderente alla domanda posta, in quanto precisa – dato che il concorso è destinato all'abilitazione di



insegnanti della lingua inglese - che ci si riferisce non genericamente a *individui*, ma a *studenti*, ai quali si intende fornire competenze linguistiche.

D'altro canto, anche svolgendo una intensa ricerca bibliografica non si desume nessun testo ufficiale in cui venga riportata la definizione testuale, parola per parola, della soluzione del quiz formulato dal Ministero.

Come già evidenziato, l'unico testo indicato specificamente dal Ministero come fonte, è il CEFR, che però depone a favore della correttezza della risposta ritenuta sbagliata.

**B-4)** A ulteriore suffragio della bontà della risposta prescelta dalla candidata, si richiama quanto pure contenuto nel CEFR 2001, al capitolo 7, pag. 158, "*Tasks and their role in language teaching*" a proposito del ruolo dei "task" [compiti] (All. 8).

Precisamente, al paragrafo 7.2 "*Task performance*", è detto che "*Nel considerare la performance del compito in un contesto pedagogico è necessario tenere in considerazione sia le competenze dello studente sia le condizioni e i vincoli specifici di un compito particolare [...] oltre all'interazione strategica tra le competenze degli studenti e i parametri del compito.*"

Ancora, al paragrafo 7.2.1 viene specificato che "Il completamento del compito può essere facilitato dalla previa attivazione delle competenze dello studente."

Alla luce di quanto declinato nel CEFR, la risposta "**il completamento del compito da parte degli studenti coinvolge l'attivazione strategica delle competenze linguistiche** (*"task accomplishment by learners involves the strategic activation of linguistic competences"*) fornita dalla candidata non può essere ritenuta errata.

**B-5)** Si evidenzia, infine, che la formulazione della domanda è peculiare.

Si chiede ai candidati di "scegliere l'opzione **che meglio** completa l'affermazione seguente", il che sorprende, considerato che la prova scritta dovrebbe essere "a quiz" e perciò caratterizzata dalla **previsione di una sola risposta esatta** tra quelle previste, cioè quella oggettivamente unica ad essere corretta.

Peraltro, il questionario dovrebbe essere concepito “a risposta chiusa”, sicché la definizione delle risposte da parte del Ministero doveva essere reperibile e reperita testualmente, parola per parola, nei testi suggeriti nei Quadri di Riferimento e cioè, sostanzialmente, proprio e solo il CEFR (All.9 Quadri di Riferimento AB24 AB25), dato che è l'unico testo indicato. Inutile dire che in tale testo non è proprio contemplata, la risposta ritenuta esatta dal Ministero.

Comunque, la domanda n°7 sembra lasciare ai candidati un margine di scelta, giacché, a livello metodologico, chiedere di "scegliere l'opzione che meglio completa l'affermazione seguente" non fa che aprire la scena alla soggettività della risposta.

Allora, data la formulazione della domanda, è evidente che anche un'altra delle risposte sottoposte all'attenzione dei candidati, potrebbe essere corretta, come in effetti è.

### **C) CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA 20 DEL COMPITO DELLA CANDIDATA.**

La domanda, formulata in lingua inglese, è contenuta alla pag. 18 dell'elaborato “Prova AB24 FDDNC70E51G1”(All.1) ed così rappresentata graficamente

### **DOMANDA 20**

**Choose the option that best completes the statement below**

In language learning, *Discourse Analysis* is the study of language as used by members of a speech community. It involves the study of

a	larger chunks of language	
b	language beyond the sentence level	X
*c	both spoken interaction and written texts	
d	cross-cultural linguistic patterns	

**Punteggio: 0,00**

### **Traduzione**

20) "Scegliere l'opzione che meglio completa la dichiarazione qui sotto:

*Nell'apprendimento delle lingue, l'analisi del discorso è lo studio del modo in cui il linguaggio viene utilizzato dai membri di una comunità linguistica. Coinvolge lo studio di"*

parti più ampie del linguaggio	
il linguaggio oltre il livello della frase	<b>X</b>
l'insieme di interazione orale e testi scritti	
modelli linguistici interculturali	

La risposta ritenuta corretta dal Ministero è quella corrispondente alla lettera b): "*both spoken interaction and written texts*" = **l'insieme di interazione orale e testi scritti. c**

La risposta fornita dalla candidata è quella corrispondente alla lettera a): "*language beyond the sentence level*" = **il linguaggio oltre il livello della frase. b**

Anche in questo caso, deve ritenersi che siano corrette sia la risposta proposta dal Ministero, che quella fornita dalla candidata, e in tal senso depongono una serie di verifiche, e così:

**a)** la definizione ufficiale dell'espressione "*Discourse Analysis*" fornita dalla **Linguistic Society of Americans**:

*"Discourse analysis is sometimes defined as the analysis of language "beyond the sentence".*

**["L'analisi del discorso è talvolta definita come l'analisi del linguaggio "oltre il livello della frase"]**

<https://www.linguisticsociety.org/resource/discourse-analysis-what-speakers-do-conversation>

Si precisa che a nulla rileva il diverso tenore letterale della definizione fornita nella domanda n°20 rispetto alla definizione della Linguistic Society of Americans, laddove la prima adopera l'espressione "*the study of*" e la Society quella "*the analysis of*", giacché i due sostantivi *study* e *analysis* sono sinonimi, come appurabile in ogni dizionario inglese-italiano.

**b)** la **CATESOL - California Association to Teachers of English to Speakers of Other Languages** afferma, nell'ambito del *language learning* [apprendimento linguistico], che ["... *language courses might be enriched by the study of language in use as it extends beyond sentence boundaries*" ... ("i corsi di lingua potrebbero essere arricchiti dallo studio della

lingua in uso in quanto si estende oltre il livello della frase” come da traduzione allegata)]

come alla pag. 205 del seguente link ( traduzione All.)

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED474366.pdf#page=200>

e come qui graficamente riprodotta, nella quale la risposta prescelta dalla candidata è contenuta

letteralmente in un contesto specifico: la recensione del testo *Discourse Analysis in the Language*

*Classroom*, vol. 1. *The Spoken Language* di Heidi Riggenbach

**Discourse Analysis in the Language Classroom:**

**Volume 1. The Spoken Language**

Heidi Riggenbach

Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press. 1999.

ELISSA IKEDA

University of California, Los Angeles

**W**hen you think of discourse analysts, do you immediately imagine university professors or maybe graduate students? Are you able to see students in the language learning classroom (maybe your own classroom) as potential discourse analysts? Perhaps you have already considered how language courses might be enriched by the study of language in use as it extends beyond sentence boundaries. If so, then Heidi Riggenbach's book portends to be a work of great value—providing a model whereby language learners can gain communicative competence through their own language research.

*Discourse Analysis in the Language Classroom: Volume 1. The Spoken Language* is intended to introduce language teachers to class activities in which their students act as “mini-discourse analysts” in order to learn important features of spoken language. Although directed at classroom instructors, the book should also be of interest to materials and curriculum developers.

In the Introduction, Riggenbach provides some background about discourse analysis and the notion of “context.” On the assumption that language is intricate and multidimensional yet systematic, Riggenbach claims that the concept of communicative competence is compatible with a discourse analysis

Le fonti indicate sorreggono tutte l'assunto della correttezza di entrambe le risposte alla domanda n°20 della prova scritta.

**1-b)** Tutte le risposte della candidata, invero, appaiono corrette in quanto comprovate da fonti attendibili.

Addirittura, nel caso della domanda n°7, è il testo di riferimento del Ministero, il cosiddetto CEFR, a fornire una soluzione differente al quesito, rispetto alla risposta ritenuta corretta.

Alla luce di quanto precede, non v'è chi non veda che il provvedimento di non ammissione della candidata alla fase successiva del concorso riveli una manifesta irragionevolezza e l'illogicità

dell'azione amministrativa, restando nella fattispecie certamente violati i precetti di logica, a causa del travisamento e dell'erronea valutazione dei fatti.

Errata appare, infatti, l'individuazione delle risposte "corrette" ai quesiti formulati, dato che l'Amministrazione avrebbe dovuto avvalersi di definizioni univoche e reperibili testualmente – come usa dirsi, parola per parola - nei testi suggeriti nei Quadri di Riferimento redatti per le Classi di concorso AB 24 e AB25.

È pur vero che i Quadri di riferimento in questione non citano altro testo che non sia il CEFR, che tuttavia resta disatteso con particolare riferimento alla domanda 7.

Né, comunque, è reperibile alcun altro testo nel quale rinvenire testualmente le risposte elaborate dal Ministero.

Sicché, l'agire amministrativo non può che rivelarsi irragionevole e illogico, oltre che manifestamente ingiusto e assunto in violazione dei principi costituzionali, anche considerato che trascura del tutto il fatto che diverse sono le possibilità di soluzione alle domande poste, in una materia come l'insegnamento e l'apprendimento di una lingua, connotato da estrema "fluidità".

Infine, anche rispetto alla domanda n°20 si rileva la particolare formulazione della stessa, richiamando quanto già osservato a proposito della domanda n°7 nel paragrafo B-5) che precede: anche in questo caso si chiede ai candidati di *"scegliere l'opzione che meglio completa l'affermazione seguente"*, a dispetto del fatto che la prova scritta dovrebbe essere caratterizzata dalla previsione di una risposta esatta e non lasciare alla libera interpretazione dei candidati ciò che meglio si attaglia al caso.

- 2 -

**Violazione di legge: violazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97, comma 2 della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo della falsità ed erroneità dei presupposti di fatto; travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Manifesta irragionevolezza ed illogicità dell'azione amministrativa.**  
**Violazione dei precetti di logica. Ingiustizia manifesta**

Il provvedimento impugnato rivela la sua illegittimità anche al riguardo della domanda n°12 del compito, e alla relativa risposta, per la quale deve tuttavia farsi un discorso differente rispetto a quanto esposto per le altre soluzioni ai quiz.

### **CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA 12 DEL COMPITO DELLA CANDIDATA**

La domanda, formulata in lingua inglese, è contenuta alla pag. 11 dell'elaborato "Prova AB24

FDDNC70E51G1"(All.1) ed così rappresentata graficamente:

### **DOMANDA 12**

**Choose the correct answer**

Main supporting notions in CLIL are Jim Cummins's BICS and CALPS. CALPS are

a	Skills needed for everyday conversational talk	
b	Language skills needed for second language learning	X
c	First language skills needed for cognitive tasks	
*d	Cognitively demanding and often impersonal language of academic learning	

**Punteggio: 0,00**

### **Traduzione**

**12) Scegli la risposta corretta**

"Le principali nozioni di supporto in CLIL, sono BICS e CALPS di Jim Cummins. I CALPS sono:"

<b>A</b>	<b>Competenze necessarie per le conversazioni di tutti i giorni</b>
<b>B</b>	<b>Competenze linguistiche necessarie per l'apprendimento della seconda lingua</b>
<b>C</b>	<b>Competenze nella prima lingua necessarie per compiti cognitivi</b>
<b>*d</b>	<b>Linguaggio esigente a livello cognitivo e spesso impersonale dell'apprendimento accademico</b>

La risposta ritenuta come corretta dal Ministero è quella corrispondente alla lettera “d”: “*Cognitively demanding and often impersonal language of academic learning*” e cioè **“Linguaggio esigente a livello cognitivo e spesso impersonale dell’apprendimento”**

La candidata ha invece barrato la risposta corrispondente alla lettera b): “*Language skills needed for second language learning*” e cioè **“Competenze necessarie per l’apprendimento della seconda lingua”**.

**C-1)** Jim Cummins [[https://en.wikipedia.org/wiki/Jim\\_Cummins\\_\(professor\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Cummins_(professor))] ha introdotto l'acronimo BICS (*Basic Interpersonal Communication Skills* = Abilità di comunicazione interpersonale di base) e CALP (*Cognitive Academic Language Proficiency* = Competenza cognitiva del linguaggio accademico).

**C-2)** Tuttavia, la domanda non chiede quale sia il significato di CALP ma di CALPS, acronimo inesistente rispetto alle innovazioni attribuite a Jim Cummins.

**C-3)** La lettera S compare invece e correttamente nell'acronimo BICS e rappresenta l'iniziale del termine *Skills* (abilità) che a sua volta compare in tutte le risposte proposte per la domanda n°12, tranne che nella risposta “d” ritenuta corretta dal Ministero.

**C-4)** Non v'è chi non veda che l'aggiunta della S finale all'acronimo CALP sia non solo certamente sbagliata in quanto deviante dalla denominazione data da Cummins, ma anche altamente fuorviante per gran parte dei candidati, dal momento che induce ad associarla all'unico termine che nelle risposte inizia con la S e cioè alla parola “*Skills*”.

**C-5)** La domanda, peraltro, risulta posta male ed errata nella forma e grammaticalmente, poiché formulata riferendosi con il plurale all'acronimo in questione (“*CALPS are*” = CALPS sono) mentre l'acronimo di Cummins è doverosamente da coniugarsi al singolare (*Cognitive Academic Language Proficiency* = Competenza cognitiva del linguaggio accademico).

**C-6)** La domanda non è coerente nell'uso del plurale e del singolare proprio con la risposta che il Ministero pretende essere quella corretta, poiché la frase alla lettera d) [*Cognitively demanding and often impersonal language of academic learning* (Linguaggio esigente a livello cognitivo e spesso

impersonale dell'apprendimento)] **dovrebbe essere preceduta da [CALPS is (= CALPS è)] e non da [CALPS are ( CALPS sono)]**.

**C-7)** Conseguentemente, i candidati sono stati indotti a ritenere sbagliata la risposta poi rivelatasi esatta per il Ministero, poiché proprio quella risposta si rivela formalmente slegata dalla domanda e grammaticalmente scorretta, nonché unica potenzialmente percepibile immediatamente come errata, considerato che non contempla non solo il termine *Skills* dell'altro acronimo di Cummins, ma neppure alcun altro vocabolo che inizi con la lettera S e che possa concorrere a comporre l'acronimo CALPS.

**C-8)** La risposta ritenuta esatta dal Ministero non è corretta neppure sotto altro profilo.

L'acronimo CALP di Cummins, infatti, **si riferisce alla “*proficiency*”** (“competenza, profitto”) dell'individuo e **non al linguaggio in sé**, come invece risulta dalla risposta ritenuta corretta dal Ministero (in tal senso cfr “*BICS e CALP: la distinzione di Cummins*”, tratto da <Modulo “Italiano/L2, lingua dello studio: proposte didattiche multidisciplinari” a cura di Graziella Favaro>

<https://www.scuolamascagni.edu.it/sites/default/files/multicultura/krashen-e-cummins.pdf>

Il Ministero, si è visto, parla di “*Linguaggio esigente*” mentre nel citato testo di Graziella Favaro è ben chiaro che si tratta di “... *competenza linguistica cognitivo-accademica*...”

---

(Tratto da: Modulo “Italiano/L2, lingua dello studio: proposte didattiche multidisciplinari”. A cura di Graziella Favaro)

### **3.4. BICS e CALP: la distinzione di Cummins**

Una distinzione fondamentale introdotta da Cummins, estremamente rilevante ai fini didattici, è quella tra “abilità comunicative interpersonali di base” (BICS = basic interpersonal communication skills) e competenza linguistica cognitivo-accademica (CALP = cognitive academic language proficiency). Un apprendente immigrato che si trova ad essere inserito nella scuola del paese ospite deve nello stesso tempo sviluppare in fretta le due diverse abilità: saper comunicare ogni giorno con

Trattandosi di due espressioni molto diverse, i candidati sono stati portati a pensare che la risposta rivelatasi come corretta per il Ministero, fosse in realtà sbagliata.

---



Anche in questo caso e, anzi, forse a maggior ragione, appaiono del tutto evidenti i vizi rilevati, in uno con l'ingiustizia manifesta e l'altrettanto manifesta irragionevolezza e l'illogicità dell'azione amministrativa, restando nella fattispecie, certamente, violati i precetti di logica, a causa del travisamento e dall'erronea valutazione dei fatti, con palese erroneità dei presupposti.

La domanda, infatti, rivela errori nella sua formulazione letterale ma, si è detto, anche rispetto al merito del tema affrontato, dato che una cosa è il linguaggio in sé e altro la competenza linguistica.

Soprattutto, in quanto ciò di cui si è occupato Cummins è proprio la competenza linguistica, cioè "le conoscenze e abilità relative al lessico, alla fonologia e alla sintassi e "capacità di discriminare e di scegliere gli elementi linguistici più opportuni per realizzare le diverse intenzioni comunicative".

Questo appare evidente nel link e nell'immagine che seguono

[http://www.edurete.org/pd/sele\\_art.asp?ida=3728](http://www.edurete.org/pd/sele_art.asp?ida=3728)

**Competenze comunicative e apprendimento linguistico** di Daniela Florio, Annamaria Nigro

**Le competenze linguistiche nel quadro comune europeo**

**QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE: apprendimento, insegnamento, valutazione.**

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCE) [I] [E] [E], elaborato dal Consiglio d'Europa (1996 - 2001), risponde all'esigenza, emersa durante un incontro intergovernativo a Ruschlikon (1991), di redigere un documento, comune a tutti i paesi membri dell'Unione Europea, relativo ai livelli di competenza linguistica che possono essere perseguiti nell'apprendimento di una lingua.

Questo quadro di riferimento intende facilitare la formulazione dei programmi d'apprendimento nei diversi sistemi europei d'istruzione al fine di consentire il riconoscimento reciproco delle certificazioni linguistiche rilasciate nei Paesi membri.

Il QCE raccoglie una serie di descrittori delle competenze linguistiche che possono essere acquisite da un soggetto nel corso del suo percorso di studio e li organizza in tre ampie fasce: elementare (A), intermedia (B), e avanzata (C). All'interno di queste tre fasce è possibile individuare sei livelli di competenza linguistica (A1/ A2, B1/B2, C1/ C2) di cui è presente una dettagliata descrizione nella griglia di autovalutazione [I] messa a disposizione di coloro che sono coinvolti nell'insegnamento/ apprendimento linguistico.

All'interno del QCE è sottolineata la necessità di sviluppare nello studente la competenza linguistico - comunicativa che può essere descritta come l'integrazione di più competenze:

- **competenza pragmatica:** "capacità di compiere azioni linguistiche – comunicative adeguate ai bisogni, dunque di agire in modo efficace nei diversi contesti" (1);
- **competenza socio - linguistica:** "capacità di dominare le condizioni socioculturali di uso della lingua, le convenzioni sociali, i generi testuali, le varietà di lingua più adeguate alle diverse situazioni" (1);
- **competenza linguistica:** conoscenze e abilità relative al lessico, alla fonologia e alla sintassi e "capacità di discriminare e di scegliere gli elementi linguistici più opportuni per realizzare le diverse intenzioni comunicative" (1)

### **In merito all'esito della prova scritta**

Quanto esposto induce a ritenere fondatamente che la ricorrente abbia diritto a conseguire il punteggio di 2/100 per ciascuna delle domande valutate negativamente e in realtà, come si è visto, corrette, perciò ha diritto a vedersi attribuire un punteggio pari a 74/100 e comunque tale da consentirle di accedere alla prova orale prevista come fase successiva del concorso cui ha partecipato....".

§§§§§

**ERRATA CORRIGE.** Il testo dei ricorsi notificati reca un errore materiale che sin d'ora si intende rettificare con riferimento a quanto esposto al riguardo della domanda n°12 della prova scritta e conformemente alle tabelle della prova e della sua traduzione riprodotte graficamente nel testo:

**laddove alla pag. 19 del ricorso principale e alla pag. 21 di quello per motivi aggiunti è scritto**

"La risposta ritenuta corretta dal Ministero è quella corrispondente alla lettera **b**): *"both spoken interaction and written texts"* = l'insieme di interazione orale e testi scritti.

La risposta fornita dalla candidata è quella corrispondente alla lettera **a**): *"language beyond the sentence level"* = il linguaggio oltre il livello della frase."

**deve intendersi**

"La risposta ritenuta corretta dal Ministero è quella corrispondente alla lettera **c**): *"both spoken interaction and written texts"* = **l'insieme di interazione orale e testi scritti**. La risposta fornita dalla candidata è quella corrispondente alla lettera **b**): *"language beyond the sentence level"* = **il linguaggio oltre il livello della frase.**"

PER I MOTIVI ESPOSTI,

la ricorrente chiedeva e chiede che:

**A) l'adito Tribunale voglia disporre l'annullamento del provvedimento** di non ammissione alla prova orale nel *"Concorso Ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado"* di cui

al D.D. n.449/2020 modificato con D.D. n.5/2022, reso in data 16 marzo 2022 in esito alla prova scritta prevista per la classe di concorso AB24 mediante elaborazione delle risposte ai quiz contenuti nella scheda "Prova AB24 FDDNC70E51G113P" e perciò il provvedimento di attribuzione del punteggio insufficiente di 66/100 e ogni atto connesso, antecedente, presupposto, conseguente e successivo, anche non noto, con conseguenziale riconoscimento del punteggio di 74/100 o quello, comunque sufficiente non inferiore a 70/100, con conseguente ammissione della ricorrente alla prova orale, riservata ogni eventuale azione volta al ristoro dei danni in separato giudizio.

**B) In via istruttoria, rinnova l'istanza istruttoria già formulata:**

In ragione dei fatti rappresentati e delle prove fornite attingendo alle fonti letterarie indicate e prodotte, in ordine ai temi sottoposti alla candidata al concorso per il quale si procede, nonché con riferimento alle traduzioni in lingua italiana dei testi in lingua inglese utilizzati a riprova della correttezza delle risposte alle domande nn. 3, 7, 12 e 20 della prova scritta sostenuta, si insta affinché l'adito Tribunale voglia disporre una consulenza tecnica volta alla valutazione dei fatti acquisiti affinché possano anche costituire oggettiva riprova degli assunti della ricorrente.

**C) In via cautelare formula ancora la seguente ISTANZA:**

Ricorrendo, alla luce dei motivi di fatto e di diritto di impugnazione, il *fumus boni iuris* e stante il pericolo di un danno grave e irreparabile alla carriera scolastica dell'aspirante insegnante a cagione della sua ingiusta esclusione dalla prova orale del concorso *de quo*, si insta affinché la stessa sia ammessa alla prova orale prevista dal D.D. n.449/2020 modificato con D.D. n.5/2022 e finanche si chiede il suo inserimento in via cautelare nella graduatoria cui avrebbe accesso in caso di superamento di tutte le prove, quindi all'inserimento nella Graduatoria Provinciale Scolastica di I fascia che si formerà all'esito delle prove orali, attualmente in corso, per i candidati ammissivi, a far data dal e al 25 maggio 2022 ..."

**4)** Come richiesto in occasione della proposizione dei motivi aggiunti per l'impugnazione dell'elenco non gradato dei nominativi di coloro che, ammessi alla prova orale, l'hanno

superata seppure ancora non sia stata pubblicata una graduatoria, la ricorrente ha altresì concluso e ancora conclude come segue, affinché il Tribunale adito voglia:

**a)** *“... in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, previa sospensiva e concessione delle più idonee misure cautelari, annullare gli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione, consentendo quindi alla ricorrente di partecipare alle prove orali del concorso in oggetto in modo da consentirle di risultare utilmente collocata in graduatoria. Con ogni consequenziale effetto”*

**b)** Ancora in via cautelare:

*“Sospendere il provvedimento impugnato ordinando all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ogni conseguente comportamento e, in particolare, stante la circostanza che le prove orali per la classe di concorso AB24 sono terminate il 25.5.2022, in questa sede si fa presente la necessità che venga predisposto un apposito calendario di svolgimento delle prove orali suppletive. Il fumus è nei motivi di ricorso. Ai fini del periculum in mora, si deduce che la mancata ammissione della ricorrente è per la stessa causa di un danno grave e irreparabile, atteso che la decisione nel merito potrebbe non intervenire impregiudicata nell’attualità. Sussiste, inoltre, il requisito del danno grave ed irreparabile ed il presupposto della estrema gravità ed urgenza, atteso che anche nel bilanciamento con l’interesse pubblico è nello stesso interesse dell’amministrazione non creare situazioni irreversibili.”* Ciò in quanto una decisione rimandata al merito avrebbe potuto pregiudicare in modo irreversibile l’interesse della signora Domenica Fadda, anche a considerare che attendere l’esito del giudizio di merito inciderebbe gravemente su posizioni ormai consolidate, sicchè:

**c)** *“Alla luce di ciò ci si auspica che i suddetti provvedimenti vengano sospesi per consentire alla ricorrente l’ammissione alle prove orali prevedendo anche all’uopo una sessione suppletiva.”* In subordine chiedendo di “adottare la misura cautelare che dovesse essere ritenuta più idonea da codesto On.le TAR”.

d) Contestualmente, la ricorrente proponeva istanza di notificazione mediante pubblici proclami: “Le censure contenute nei motivi aggiunti interessano necessariamente tutti quei candidati risultati vincitori del concorso e ciò rende indispensabile integrare il contraddittorio; il numero dei controinteressati (numero 100 compresa la signora Dalila Manca) rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica. Pertanto si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR. Ed infatti in materia di concorsi pubblici, ormai è prassi autorizzare la notifica per pubblici proclami via web, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie e sulla Gazzetta Ufficiale. Si fa perciò

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

affinché codesto On.le Tribunale Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 CPA, l'effettuazione della notifica dei motivi aggiunti per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.”

Sassari-Roma, 1 agosto 2022

Avv. M. Rossana Fadda

## PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta Domenica Fadda delega a rappresentarla e difenderla in ogni grado e fase del presente procedimento l'Avv. M. Rossana Fadda del Foro di Sassari, conferendole tutte le facoltà inerenti al mandato di redazione del sopra esteso ricorso in riassunzione presso il T.A.R. per il Lazio – Sede di Roma con riferimento al ricorso n°360/2022 già radicato presso il T.A.R. per la Sardegna teso all'annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova orale nel "Concorso Ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado" di cui al D.D. n.449/2020 modificato con D.D. n.5/2022, reso in data 16 marzo 2022 in esito alla prova scritta prevista per la classe di concorso AB24 mediante elaborazione delle risposte ai quiz contenuti nella scheda "Prova AB24 FDDNC70E51G113P" e perciò il provvedimento di attribuzione del punteggio insufficiente di 66/100 (All. 1) e di ogni atto connesso, conseguente e successivo anche non noto, compreso l'elenco dei candidati che hanno nel frattempo superato anche la prova orale già impugnato con ricorso per motivi aggiunti, conferendole perciò anche il mandato di rappresentarla e difenderla nel ricorso in riassunzione presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma e di compiere tutti gli atti inerenti, conseguenti e successivi, conferendole tutte le facoltà inerenti al mandato, ivi compresa quella di farsi sostituire, di transigere, conciliare, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti e accettare l'altrui rinuncia, eleggendo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Paola Fiecchi, a Roma in via Paola Falconieri n°100.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n°675/1996 autorizza l'Avv. M. Rossana Fadda e i suoi eventuali sostituti al trattamento di tutti i suoi dati sensibili.

Firma

Domenica Fadda

La firma è autentica

Avv. Rossana Fadda